

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 18

Nell'ambito della Guida operativa DNSH la scheda di autovalutazione n. 18 "Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica" si applica agli interventi di costruzione ammodernamento e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.

Il presente documento, riporta le indicazioni per la compilazione della checklist n. 18

VALUTAZIONE EX ANTE

N. elemento di controllo	Elemento di controllo	Riferimenti normativi	Ambito di applicazione	Certificazione richiesta
1	L'infrastruttura costruita o gestita è adibita alla mobilità personale o alla ciclologistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale?		Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato in caso di infrastruttura adibita alla mobilità personale o alla ciclologistica	Documentazione che il progetto rientri in una delle seguenti categorie: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale?
2	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH Per predisporre la documentazione analitica e progettuale, il progettista può fare riferimento agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (di seguito COM 373/2021).	Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH. oddisfare i requisiti della legislazione dell'UE in materia di acque (opere che non superano la soglia dei 10 milioni di euro). Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.
3	E' stata condotta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definizione azioni mitigative?	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152-CAPO II (Norme in materia ambientale)	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Relazione tecnica svolta dal committente
4	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. In particolare deve essere dimostrato che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato.	Piano di Gestione dei rifiuti
5	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	DIRETTIVA 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VincA) Direttiva Habitat 92/43/CEE	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato nel caso di interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse.	Censimento florofaunistico svolto da un naturalista e botanico o, in subordine, l'autodichiarazione che riporti che la costruzione non è situata in aree sensibili o in prossimità di esse.
6	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VincA)	Il requisito deve essere soddisfatto <u>obbligatoriamente</u> nel caso in cui la nuova costruzione sorga all'interno di un sito della Rete Natura 2000	Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale
7	E' stata svolta la verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per quello proveniente da recupero/riutilizzo)?	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022	Il requisito deve essere soddisfatto <u>obbligatoriamente</u> , nel caso in cui l'intervento preveda l'utilizzo di prodotti legnosi	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)

VALUTAZIONE EX POST

N. elemento di controllo	Elemento di controllo	Riferimenti normativi	Ambito di applicazione	Certificazione richiesta
8	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove siano state definite soluzioni di adattabilità a seguito dell'analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito dell'analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata
9	Sono state adottate le azioni mitigative previste dalla analisi delle possibili interazioni con la matrice acque?	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152-CAPO II (Norme in materia ambientale)	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove siano state definite soluzioni mitigative rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le azioni mitigative eventualmente individuate nell'ambito della procedura di VIA
10	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" di almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere ?	DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione.	Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti.
11	Sono disponibili le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente?	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022	Il requisito deve essere soddisfatto <u>obbligatoriamente</u> , nel caso in cui l'intervento preveda l'utilizzo di prodotti legnosi	Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti di prodotto per l'80% del legno vergine.
12	Se pertinente, sono disponibili le prove dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIA?	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152-CAPO II (Norme in materia ambientale)	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove il progetto sia stato sottoposto alla procedura di VIA, nell'ambito della quale sono state individuate delle azioni mitigative da adottare	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le azioni mitigative eventualmente rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque
13	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022	Il requisito deve essere soddisfatto <u>obbligatoriamente</u> , nel caso in cui l'intervento preveda l'utilizzo di prodotti legnosi	Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?